



→ UOD 07
RDB660
DO SPINOLI
AL
DG (copie)
UOD 03 (copie)

Regione Campania

Dipartimento Istr., Ric., Lav., delle Politiche Culturali e Sociali / UOD Fondazione e albo regionale soggetti del terzo settore

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Mittente

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA 01/02/2017

giud. tar camp. canfora g. prat. ca-325/15

acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2017/71772

Destinatario

I - 54-12-0-0-0 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

Per accettazione

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

Il Ricevente

Girardi Giuseppe

07/02/2017 13.37.50



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 10
Demanio e Patrimonio, Enti locali, Politiche culturali,
Assistenza sociale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0071772 01/02/2017 15,25

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5412 Direzione Generale politiche s...

Classifica : 4.



Alla D.G. per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari
Opportunità e il Tempo Libero (54-12)
Centro Direzionale Is. A/6
80143 NAPOLI

e p.c. All'Avv. A. Bove
SEDE

Prat. n° 325/2015

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Canfora Giuseppe + Altri**
C / R.C. + Altri

Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza inerente al giudizio in oggetto, nota prot. n° 542935 del 05/08/16, si comunica che la sentenza del TAR Campania - Salerno Sez. I n° 1716/16 del 20/07/16, ivi trasmessa per l'esecuzione, relativamente alle spese di giudizio, è stata notificata alla Regione Campania in data 25/01/2017.

IL RESPONSABILE U.O.D. 10
- Giuseppe Culabrese -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria Delia -

gc

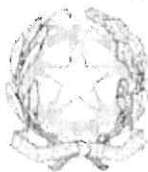
CA
325/2015
COPIA

Pubblicato il 20/07/2016

Firmato digitalmente

Diritti di copia assolti
per € 13,48

N.01716 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2015 REG.RIC.



898
28 GEN 2017
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 847 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Canfora Giuseppe, Bottiglieri Antonio, Della Pietra Lelio, Liuccio Giuseppino, Schiavo Gianpaolo e Vuilleumier Paolo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Russo, C. F. RSSGPP69R13H501S, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 164, presso l'Avv. Pasquale Gargano;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Almerina Bove, C. F. BVOLRN70C46I262Z, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3;

nei confronti di

Naddeo Antonio e Fondazione Ravello, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

27 GEN 2017



Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Tepedino C. F. TPD LGU78M24H703L, Angelo Casella C. F. CSLNGL53H04F913M e Francesco Tedesco C. F. TDSFNC71H12H703Y, con domicilio eletto, in Salerno, Largo Pioppi, 1, presso l'Avvocatura Provinciale

per l'annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 7 del 17/03/2015, con il quale è stata disposta, in via immediata, la gestione commissariale della Fondazione Ravello;

per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti (b) deliberazione G. R. C. 13.02.15, n. 52; c) nota in data 3.0.3015 del Presidente della G. R. C.; d) nota del 4.03.15, della D. G. Politiche Sociali della Regione Campania), connessi e consequenziali;

(atto di motivi aggiunti)

e) del decreto dirigenziale in data 14.04.2015, n. 9, con il quale la Regione Campania ha annullato il verbale del 5.02.2015, del C. G. I. della Fondazione Ravello, di nomina del Presidente;

f) della delibera della G. R. C. n. 204 del 15.04.2015;

g) del D. D. in data 14.05.2015, n. 12, che ha attribuito al commissario straordinario della Fondazione Ravello anche i poteri sostitutivi del C. G. I. nonché i poteri di amministrazione straordinaria della Fondazione;

per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti (h) nota R. G. – Direzione Generale Politiche Sociali, n. 215241 del 28.03.15; i) atto emesso dall'Avvocatura Regionale trasmesso con nota della D. G. 54 12 del 24.04.2015; j) nota del 24.04.15 della D. G. Politiche Sociali; k) note del 21.04.15 e disposizione del Presidente, sconosciuti nel loro contenuti, richiamati alla lett. d) del D. D. sub g); l) nota in data 24.04.15 della D. G. Politiche Sociali; m) della nota dell'U. O. D. del 24.04.15, prot. 285876 e della relazione dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura),

connessi e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'atto d'intervento della Provincia di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;



FATTO



Con l'atto introduttivo del giudizio e, quindi, con l'atto di motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano gli atti e provvedimenti, sopra specificati, avverso cui articolavano plurime censure di violazione di legge e d'eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici; si costituiva in giudizio la Regione Campania, non memoria di stile, depositando relazione a firma del direttore generale per le Politiche Sociali e Culturali; interveniva, *ad adiuvandum*, la Provincia di Salerno; con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2015, la Sezione così provvedeva sulle domande cautelari articolate dai ricorrenti: "Rilevato, quanto al presupposto dell'esercizio del potere cautelare, rappresentato dal "*fumus boni juris*", che l'atto introduttivo del giudizio e l'atto di motivi aggiunti si prestano a essere favorevolmente delibati in sede cautelare, posto che: - a) il d. d. del 17.03.2015, n. 7, non specificava affatto quale, tra le ipotesi previste dall'art. 25 cod. civ., fosse stata ritenuta sussistente, al fine di disporre il censurato commissariamento della Fondazione Ravello (difetto di motivazione); - b) le dimissioni del Presidente, inizialmente nominato, non avevano affatto privato la Fondazione dei propri organi di gestione, essendo gli stessi nominati dal C. G. I., i cui componenti erano in carica (illogicità e contraddittorietà); - c) il disposto

commissariamento della Fondazione, quale misura di "*extrema ratio*", non è apparsa pienamente conforme alla dichiarata volontà, pure espressa nella delibera di G. R. n. 52 del 12.03.2015, d'adottare ogni atto, necessario ad assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, <nelle more della ricostituzione dell'organo ordinario> (la quale ricostituzione – pur permanendo in carica i componenti del C. G. I. – non è stata neppure tentata – carenza d'istruttoria e illogicità); - d) e, anzi, il commissariamento è stato disposto, nonostante la previa convocazione di una seduta di C. G. I., appena tre giorni dopo il D. D. impugnato, proprio in vista della nomina degli organi ordinari (sviamento); - e) gli atti impugnati in sede di motivi aggiunti, sub f) e g), sono affetti da invalidità derivata (sia dalle censure, espresse in sede di ricorso introduttivo), sia dal vizio di difetto di motivazione e d'istruttoria, palesemente caratterizzante il decreto impugnato sub e); Rilevato, quanto all'altro presupposto dell'esercizio del potere cautelare, rappresentato dal "*periculum in mora*", che lo stesso appare sussistere nella specie, e tanto in relazione all'innegabile "*vulnus*" ai principi di democraticità e rappresentatività degli organi della Fondazione, rappresentato dal protrarsi della gestione commissariale, chiaramente alternativa rispetto a quella "rapida ricostituzione degli organi ordinari", paradossalmente auspicata, almeno all'inizio, dalla stessa Regione Campania; Rilevato che sussistono eccezionali motivi, per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) a) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti gravati; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 2016; c) compensa le spese della presente fase cautelare".

Seguiva, nell'imminenza della discussione del ricorso, il deposito di documentazione, e quindi di una memoria difensiva, per i ricorrenti, i quali facevano presente come, dai documenti depositati in giudizio in data 24.05.2016, si ricavasse che, successivamente all'ordinanza cautelare testé riferita, era venuta meno la gestione commissariale, in virtù di autonomi provvedimenti della

Fondazione Ravello, non impugnati o censurati dalla Regione Campania e ai quali anzi, la stessa aveva contribuito; sicché la Fondazione medesima operava adesso in regime ordinario, nel rispetto delle norme di Statuto, e il definitivo superamento della fase commissariale era provato proprio dagli atti depositati in giudizio, peraltro adottati quale espressione di "amministrazione attiva" e non di mera presa d'atto, od esecuzione della decisione cautelare; tali atti, peraltro, dimostravano che dopo la proposizione del ricorso e la decisione cautelare non solo si ricostituiva il Consiglio Generale di Indirizzo, in carica prima del commissariamento, ma anche un nuovo Consiglio, organo che neppure veniva contestato dalla Regione, che aveva invece concorso, con la nomina dei componenti, alla sua formazione; essi rilevavano, pertanto, come rispetto alla situazione esistente all'epoca della proposizione del ricorso vi fosse, attualmente, "una situazione differente e consolidata, che, anche con la nuova volontà espressa dalla Regione Campania – i cui organi sono stati nelle more rinnovati in seguito alla consultazione elettorale di giugno 2015 – ha permesso ai ricorrenti di conseguire il bene della vita cui aspiravano"; e concludevano, nel senso che il comportamento dell'Amministrazione resistente, e le vicende dianzi descritte, ben potevano essere valutate dal Collegio, ai fini di una decisione di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 5.07.2016, nulla replicando in merito la Regione Campania, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Tribunale come, giusta la documentazione prodotta in giudizio e le argomentazioni difensive espresse, nell'interesse dei ricorrenti, in epoca prossima al passaggio in decisione della causa, debba effettivamente concludersi – nulla obiettando in merito le altre parti costituite – nel senso che il presente ricorso, e i successivi motivi aggiunti, sono divenuti improcedibili, per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione.

La fondatezza dell'uno e degli altri, testimoniata dall'articolato arresto cautelare della Sezione, come sopra riportato, importano tuttavia, per la regola della soccombenza virtuale, la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese e dei compensi di lite, liquidati come in dispositivo, nonché alla restituzione dei contributi unificati, in favore dei ricorrenti, e per essi del loro difensore, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c. p. c., come da dichiarazione contenuta nella memoria difensiva depositata il 1° giugno 2016, nonché delle spese e dei compensi di lite, in favore della Provincia di Salerno, interveniente *ad adiuvandum*, laddove sussistono eccezionali motivi per compensare le stesse, quanto ai controinteressati evocati in giudizio, ma, in esso, non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore dei ricorrenti Canfora Giuseppe, Bottiglieri Antonio, Della Pietra Lelio, Liuccio Giuseppino, Schiavo Gianpaolo e Vuilleumier Paolo, nonché in favore della Provincia di Salerno, interveniente *ad adiuvandum*, di spese e compensi di lite, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), in favore dei predetti ricorrenti, nonché in € 500,00 (cinquecento/00), in favore della Provincia di Salerno, e la condanna, inoltre, alla restituzione, in favore dei predetti ricorrenti, dei contributi unificati, complessivamente versati nella misura di € 1.300,00 (milletrecento/00), con attribuzione – quanto ai predetti ricorrenti – in favore dell'Avv. Giuseppe Russo, ex art. 93 c. p. c.

Compensa ogni altra spesa di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

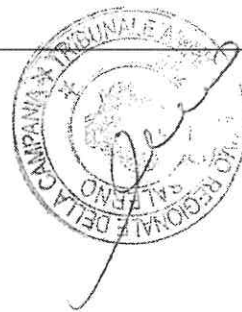
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016, con

l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

Paolo Severini

IL PRESIDENTE

Amedeo Urbano



IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sezione staccata di Salerno

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a
richiesta dell'avv.....

GIUSEPPE RUSSO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti."

Salerno, li 23/01/2014



IL FUNZIONARIO

Dott. ssa Gabriella Vecchio

Gabriella Vecchio



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sezione staccata di Salerno

Per copia conforme

Salerno, li 23/01/2014



IL FUNZIONARIO

Dott. ssa Gabriella Vecchio

Gabriella Vecchio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Gabriella Vecchio, funzionario del T.A.R. Campania – Salerno, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 4 fogli, per complessive facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Salerno, il 23/09/2014
Dott.ssa Gabriella Vecchio

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Gabriella Vecchio

Gabriella Vecchio

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di gennaio, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, il sottoscritto avv. Giuseppe Russo ha notificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 10.2.2009), previa iscrizione al n. 4/2017 del proprio registro cronologico, la sentenza che precede, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli

25 a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81 (80132).

Avv. Giuseppe Russo

